



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 75, del 15 settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 214;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 61 del 9 marzo 2020 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, il quale, tra l'altro, dispone all'art. 1, comma 1, n. 6), che “fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO necessario dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa e individuare le attività indifferibili da garantire nell'ambito del Dipartimento delle Finanze;

SENTITI i Direttori Generali del Dipartimento delle Finanze;

D E T E R M I N A

Le attività indifferibili, da rendere in presenza o in remoto, nell'ambito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 16 marzo 2020 - 25 marzo 2020, così

come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, sono individuate nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

I Direttori Generali e i Dirigenti degli uffici di staff assicurano l'attuazione della presente determina garantendo la continuità delle attività indifferibili e individuano il personale preposto allo svolgimento delle stesse, specificando se tali attività devono essere svolte da remoto o in presenza.

La presente determina è notificata ai Direttori Generali e ai Dirigenti degli uffici di staff, i quali svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile secondo le intese già concluse alla data odierna.

Roma, 16 marzo 2020

Fabrizia LAPECORELLA